



COMUNE DI AMBIVERE (BG)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 17.09.2019

REGOLAMENTO AREE ATTREZZATE PER SGAMBATURA CANI

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza di Ambivere aree verdi attrezzate per la socializzazione e la sgambatura dei cani.

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Ciascuna area sarà attrezzata con le seguenti opere minime:

- recinzione dell'area con rete metallica plastificata alta almeno 1,80 m.,
- cancelletti di ingresso ad apertura con bussola,
- cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni dei cani,

Il Comune provvederà periodicamente, o quando ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia dell'area, allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione e allo svuotamento dei cestini.

Ciascuna area sarà individuata con apposita delibera di Giunta.

Per il funzionamento dell'area si fa riferimento al regolamento sotto riportato.

Art. 1 ACCESSIBILITA'

1.1 Possono usufruire di tali spazi tutti i proprietari/conduttori di uno o più cani.

1.2 L'area in via sperimentale rimarrà aperta 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere ad orari prestabiliti o anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario.

1.3 Gli utilizzatori dell'area di sgambatura cani devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita ed a fornire immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 2 FASI DI INGRESSO

2.1 Per l'accesso i proprietari/conduuttori con i cani seguiranno le seguenti fasi:

- Superamento del primo cancello con cane a guinzaglio
- Chiusura del primo cancello
- Togliere il guinzaglio all'interno della bussola per verificare le reazioni del cane
- In caso di esito positivo aprire il secondo cancello così da accedere all'area cani
- In caso di esito negativo riagganciare il guinzaglio ed uscire dalla zona filtro dell'area cani

ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO

3.1 I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2 Il proprietario/conduuttore detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

3.3 I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo del proprietario / conduuttore e mai incustoditi;

3.4 Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari / conduuttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

3.5 E' vietato condurre cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi.

3.6 Ogni proprietario / conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.

3.7 E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane, porle in sacchetti impermeabili e depositarle negli appositi contenitori.

3.8 Deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte di chi è deputato alla vigilanza.

3.9 E' vietato introdurre attrezzature per attuare giochi coi cani.

3.10 Gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l'animale rechi danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature.

3.11 E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.

3.12 E' vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc.

ART. 4 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

4.1 La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e dalle Guardie Eco-zoofile.

4.2 Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

4.3 E' prevista la presenza di volontari autorizzati dal Comune, per agevolare il corretto uso degli spazi.

ART. 5 SANZIONI

5.1 Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 € art.7 bis T.U. D. Lgs 267/2000.